



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

STATUTO COMUNALE

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2001

TITOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. La Comunità di PAESE è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3. Il Comune, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica pubblica e privata a qualsiasi livello e dell'educazione nei vari ambiti in cui viene proposta;
- b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
- c) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini assicurando libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assumendo le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;
- d) difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, culturale, linguistico;
- e) attenzione alle problematiche mondiali dei diritti dei popoli, della solidarietà e della pace;
- f) favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile delle attività economiche, privilegiando quelle che utilizzano tecnologie avanzate e con il minor impatto ambientale possibile;
- g) tutelare la sicurezza dei cittadini anche favorendo il coordinamento della Polizia Municipale con le forze dell'ordine dello Stato a ciò preposte.

4. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella Giunta comunale, nelle Commissioni comunali, nelle Commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

5. Il Comune nell'esercizio della potestà regolamentare attua i principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27/7/2000, n. 212.

Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di PAESE comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:

- a) PAESE, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;

- b) CASTAGNOLE;
- c) PADERNELLO;
- d) PORCELLENZO;
- e) POSTIOMA.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a' sensi dell'articolo 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

Art. 3 – Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con D.P.R. 4 dicembre 1954 è costituito dalla rappresentazione di un covone di grano d'oro, accostato dalla metà verso l'alto da 5 stelle d'argento su sfondo azzurro, con ornamenti esteriori da comune.

3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica, è costituito da un drappo partito di bianco e giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Paese".

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Paese - Provincia di Treviso".

5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.

6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 4 – Onorificenze

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite onorificenze.

2. L'onorificenza è assegnata dal Sindaco a persone che si sono particolarmente distinte per il loro operato, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed accogliendo, eventualmente, proposte e suggerimenti del Consiglio comunale e dei cittadini.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

Art. 6 – Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e

concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.

3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici al fine di migliorarne la qualità razionalizzando le risorse impiegate.

Art. 7 – Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

Art. 8 - Sviluppo sociale

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione, allo sviluppo ed al confronto culturale, allo studio ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali per la conservazione delle proprie tradizioni storiche e culturali nonché delle specificità della cultura veneta, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti. Attua l'applicazione della normativa vigente in merito all'inserimento dei lavoratori stranieri.

2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi.

Art. 9 - Tutela e valorizzazione del territorio

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
- a) alla tutela dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento da qualsiasi fonte provenienti;
 - b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
 - c) alla tutela, conservazione e ricostituzione del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico;

- d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
- e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
- f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale;
- h) allo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione ai problemi ambientali promuovendo, in particolare, l'informazione e la formazione nelle scuole.

Art. 10 - Sviluppo economico

1. Spetta al Comune:

- a) promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi mediante idonee iniziative, nonché regolamentare e coordinare l'attività commerciale in attuazione dei piani previsti dalle leggi allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità e per lo sviluppo armonico dell'economia locale;
- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato, con particolare attenzione alle forme dell'artigianato di tradizione locale, e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito e cooperando alla creazione ed al mantenimento di condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprenditorialità;
- c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo.

TITOLO 2 – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 1 – GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 – Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita altresì le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Il Comune provvede ad assicurare gli Amministratori comunali contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 12 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone nel caso venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici e servizi. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale può non partecipare alle sedute qualora si trovi in situazione di conflitto di interessi: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Doveri degli amministratori comunali

1. Il comportamento degli amministratori comunali nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le proprie funzioni e competenze e quelle dei responsabili dei servizi comunali.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali ad esempio i piani urbanistici od i regolamenti, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale aventi competenza funzionale nelle materie di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare, nel territorio comunale, attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica.

CAPO 2 – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 – Elezione, composizione e durata

1. Le norme relative all'elezione, alla composizione, alla durata, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Sono considerati urgenti ed improrogabili tutti i provvedimenti che il Consiglio dichiara tali all'atto dell'adozione.

3. Il Consiglio comunale rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni nei limiti temporali stabiliti dalle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 15 - Funzioni

1. Il Consiglio comunale:

- a) rappresenta l'intera comunità;
- b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
- d) ha autonomia organizzativa e funzionale disciplinata da apposito regolamento;
- e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
- f) svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
- g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- h) ispira la propria azione al principio della solidarietà;
- i) esercita l'autonomia finanziaria ed impositiva nonché la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
- l) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti quando ciò sia ad esso espressamente demandato dalla legge o dagli ordinamenti degli stessi enti, aziende od istituzioni. Tali indirizzi devono essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
- m) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle Commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti.

Art. 16 – Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi da consegnarsi almeno 5 giorni prima della seduta che comunque dovrà tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è presieduta dal Consigliere anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida degli eletti ed all'elezione del Presidente del Consiglio che entra immediatamente nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. La seduta prosegue con il Giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale, con la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento.

6. Non si fa luogo alla elezione del Presidente del Consiglio né ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

7. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 17 – Sessioni e Convocazione

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni liberi. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno ventiquattro ore ed il Consiglio comunale, in tal caso può differire ogni deliberazione al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio stesso entro il termine di giorni venti, qualora lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 18 – Linee programmatiche dell'azione di governo

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data delle elezioni il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori viene depositato presso l'ufficio di Segreteria almeno quindici giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai Capigruppo consiliari a cura del Segretario comunale.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale. Il documento programmatico eventualmente integrato sulla base di quanto proposto dai Consiglieri viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio per la discussione senza essere oggetto di votazione.

3. Con cadenza almeno annuale entro il 30 Settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 19 – Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

2. Il Regolamento, tra l'altro, disciplina le modalità per la convocazione del Consiglio nonché per la presentazione e discussione delle proposte, stabilisce inoltre il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute e determina ogni altro aspetto organizzativo e gestionale che interessa anche il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 20 – Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è nominato, nel suo seno, dal Consiglio stesso nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a scrutinio segreto. Se dopo due votazioni, da tenersi nella medesima seduta, nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed a parità di voti fra i due candidati più anziani di età. E' nominato Presidente del Consiglio comunale colui che consegue il maggior numero di voti, ed a parità di voti, il più anziano di età. Esso dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto.

2. Il Presidente del Consiglio comunale esercita i poteri assegnati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento. In particolare:

- a) convoca il Consiglio comunale su richiesta del Sindaco con l'ordine del giorno dallo stesso indicato;
- b) presiede e dirige le sedute del Consiglio comunale secondo le norme stabilite dal regolamento;
- c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo secondo le norme stabilite dal Regolamento.

3. In caso di impedimento od assenza, il Presidente del Consiglio comunale è sostituito dal Consigliere anziano.

4. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un terzo dei Consiglieri comunali assegnati al Comune. Decade comunque quando dovesse essere sospeso dalla funzione di Consigliere comunale.

5. In caso di revoca, decadenza, dimissioni volontarie, o decesso del Presidente del Consiglio comunale, egli dev'essere sostituito, nella prima seduta che a tal fine sarà convocata dal Consigliere Anziano.

Art. 21 – Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

Art. 22 – Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
5. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
6. Il distintivo dei Consiglieri in occasione di avvenimenti di particolare importanza e solennità nazionali o locali è costituito da una fascia con i colori del Comune.

Art. 23 – Doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
3. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualsiasi Consigliere o di qualunque elettore del Comune, avvia entro trenta giorni dalla richiesta la procedura per la decadenza. A tal fine rivolge invito al Consigliere interessato a presentare, entro quindici giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento, le proprie giustificazioni. Il Consiglio comunale, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento delle giustificazioni, qualora non le ritenga accoglibili o nel caso di inerzia del Consigliere provvede, con apposita delibera a dichiarare la decadenza, procedendo contestualmente alla surroga.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 24 - Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali:
 - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
 - b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
 - c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni, atti e documenti utili all'espletamento del mandato.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 25 – Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari e il Sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dal precedente art. 23. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

5. Alla surroga del Consigliere deceduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 26 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo che elegge al suo interno il Capigruppo. Il candidato

Sindaco non risultato eletto al ballottaggio, qualora sia espressione di una coalizione di liste, può costituire, anche da solo, un gruppo consiliare.

3. I Capigruppo con il Presidente del Consiglio costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

4. Delle designazioni dei Capigruppo è data comunicazione al Segretario comunale.

5. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

CAPO 3 – COMMISSIONI

Art. 27 – Commissioni consiliari

1. Per il migliore esercizio delle funzioni, il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3. Qualora vengano istituite Commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 28 – Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Il regolamento stabilisce la composizione delle Commissioni di cui al precedente comma secondo criteri di rappresentanza proporzionale, determina i poteri alle stesse attribuiti ed assegna gli strumenti per operare fissando altresì i termini per la conclusione dei lavori.

Art. 29 – Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28, possono essere nominate commissioni comunali, composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali, con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni e le norme relative alla nomina ed al funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta gli stessi ne facciano richiesta.

CAPO 4 – GIUNTA COMUNALE

Art. 30 – Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 31 – Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta dal Sindaco stesso e da un numero variabile di Assessori, da un minimo di cinque ad un massimo di sette, compreso il Vice Sindaco. La composizione numerica è stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina.
2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Qualora siano Consiglieri comunali decadono dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad Assessore.
3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

Art. 32 – Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta i funzionari del Comune, cittadini od autorità al fine di acquisire elementi di valutazione sugli argomenti in discussione.

Art. 33 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

4. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Art. 34 - Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori si desume dall'ordine risultante dal provvedimento con il quale il Sindaco nomina la Giunta.

Art. 35 - Durata in carica

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta comunale o all'elezione del nuovo Sindaco.

2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 36 - Sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco.

4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.

5. Nel caso la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e nomina di un Commissario.

Art. 37 – Cessazione di singoli Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) rimozione.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

3. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti, rimossi o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale. I nuovi Assessori entrano in carica dopo l'accettazione della nomina.

Art. 38 – Competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e servizi. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) approva il progetto di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
- b) approva il P.E.G. e le sue variazioni determinando gli obiettivi di gestione ed i criteri di verifica ed affidando il raggiungimento degli obiettivi stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi comunali;
- c) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge ed i prelievi dal fondo di riserva da comunicare al Consiglio;
- d) determina, con riferimento agli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, le indennità di funzione da corrisondersi al Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio tenuto conto di quanto stabilito dalla legge;
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f) approva la programmazione delle assunzioni ed adotta i provvedimenti relativi al trasferimento od al comando del personale presso altri enti;
- g) esprime il parere in ordine alla revoca del Segretario comunale nonché in ordine alla nomina e/o revoca del Direttore generale;
- h) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche qualora non comportino varianti urbanistiche e siano compresi od abbiano a riferimento atti fondamentali adottati dal Consiglio comunale quali, ad esempio, la programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici;
- i) delibera in materia di toponomastica;
- l) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- m) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- n) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni riguardanti beni mobili e la costituzione di servitù attive e passive di qualsiasi genere e specie;
- o) approva la concessione di contributi nel caso non sia possibile ricondurre la fattispecie concreta a criteri generali già definiti da norme di legge o regolamentari;
- p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- q) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali tra gli organi gestionali del Comune qualora ciò non sia disciplinato da apposite norme regolamentari;
- r) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale ove nominato;
- s) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- t) determina i criteri e gli indirizzi per il conferimento degli incarichi professionali e per la nomina delle commissioni di gara, nonché delle commissioni di concorso per le assunzioni di personale, qualora le relative procedure non siano disciplinate da apposite norme di legge o regolamento;
- u) conferisce il patrocinio del Comune a manifestazioni ed iniziative di particolare interesse o rilevanza culturale e sociale per la civica comunità.

CAPO 5 – SINDACO

Art. 39 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

4. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Art. 40 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- c) nomina i componenti la Giunta comunale, scegliendo fra di loro il Vice-Sindaco ed ha il potere di revocarli, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
- d) provvede entro quarantacinque giorni all'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e sentiti i capigruppo, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- e) revoca, con provvedimento motivato, i rappresentanti di cui alla lett. d);
- f) nomina il Segretario comunale scegliendolo fra gli iscritti nell'apposito albo e può revocarlo, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
- g) nomina, previa delibera della Giunta, il direttore generale e può conferire al Segretario le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui detta nomina non abbia avuto luogo;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- l) stipula in rappresentanza del Comune le convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi fra soggetti pubblici e sottoscrive gli accordi di programma;
- m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta comunale;
- o) adotta le ordinanze nelle materie in cui la legge gli assegna la competenza esclusiva.

Art. 41 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario comunale o il Direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- d) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

Art. 42 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la Giunta comunale e chiede al Presidente del Consiglio comunale la convocazione dello stesso;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale;
- c) partecipa alla conferenza dei Capigruppo;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
- f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile in quanto di competenza consiliare.

Art. 43 – Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli con la legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

Art. 44 – Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singole attività.

4. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

5. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

6. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniforma i propri provvedimenti al principio per cui agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di Servizio.

7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

8. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

9. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

10. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 45 – Funzioni sostitutive

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione od impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.

2. Il Vice Sindaco sostituisce altresì il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

TITOLO 3 – ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 46 – Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili dei servizi.

3. I Responsabili dei servizi comunali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 47 – Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.

5. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- d) presiede, di norma, su incarico del Sindaco le commissioni concorsuali per la copertura delle posizioni di vertice degli organi burocratici;
- e) indice e presiede la conferenza dei Responsabili di servizio, qualora non sia nominato il Direttore generale, ai fini dell'esame dei problemi organizzativi del Comune e della funzionalità degli uffici e servizi;
- f) riceve le designazioni dei Capigruppo.

Art. 48 – Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

2. L'incarico di Direttore generale può essere conferito anche in convenzione con altri comuni.

3. La durata dell'incarico non può eccedere il mandato elettorale del Sindaco. Il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale può revocare motivatamente, in ogni tempo, l'incarico conferito.

4. Il Direttore generale svolge le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti sulla base delle direttive fornite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

5. Qualora il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale.

Art. 49 - Vice Segretario comunale

1. Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è previsto il Vice Segretario comunale.

2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

3. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al funzionario direttivo, in possesso di laurea, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

Art. 50 – Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione dei settori o delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.

2. I Responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, la gestione ottimale delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai Responsabili dei servizi al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 51 – Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento può altresì prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 52 – Controllo e valutazione

1. Il Sindaco e la Giunta comunale verificano i risultati conseguiti dal Segretario comunale e dal Direttore generale, ove nominato, e dai singoli Responsabili dei servizi comunali nella gestione, anche in relazione alle risorse utilizzate, ai fini, ai programmi e agli obiettivi definiti.

2. Il Sindaco e la Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni, istituiscono e si avvalgono di servizi di controllo interno e/o di nuclei di valutazione esterni.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi.

TITOLO 4 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 53 – Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una informazione completa.

3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

5. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

6. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 54 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

Art. 55 – Concessione a terzi

1. Qualora sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona la concessione può essere affidata anche mediante trattativa privata a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti in grado di offrire il medesimo servizio.

Art. 56 – Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, di Assessori e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 57 – Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 56.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale:

- a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
- b) determina le finalità e gli indirizzi previsti dal regolamento;
- c) approva gli atti fondamentali;
- d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;

e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 58 - Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Il Comune inoltre, per la gestione di servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.

5. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO 5 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 59 - Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo, della cooperazione e della collaborazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.

2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 60 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti che partecipano all'accordo, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi.

Art. 61 – Consorzi

1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni può deliberare la costituzione o la partecipazione ad un Consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
- b) il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;
- c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 62 – Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza, salvo diversi termini previsti da specifiche disposizioni di legge.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO 6 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 – STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 63 - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone funzioni di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi educativi, culturali, sportivi, economici e sociali.

3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti.

Art. 64 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato:
- a) acquisendo pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) consentendo l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi, anche mediante corsie preferenziali;
 - c) attuando forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) dando la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa;
 - e) motivando le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

3. Il Comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

Art. 65 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. Viene istituito "l'albo comunale delle associazioni e del volontariato".

2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione della iscrizione alle associazioni prive dei requisiti di cui al successivo terzo comma.

3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione prevista dal regolamento;
- b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di adesione a tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
- c) avere un minimo di n. 10 soci;
- d) presentare all'inizio dell'anno sociale il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

4. Il Comune può istituire, quale momento unitario dell'espressione delle Associazioni, la "Consulta delle Associazioni". La costituzione, il funzionamento, i momenti e le modalità delle consultazioni sono precisate nel regolamento.

5. Il Comune inoltre riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi di importanti categorie, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca di particolari scelte di politica economica e sociale. Analogamente riconosce e dà accesso alle Associazioni a preminenti finalità sociali rivolte alle categorie dei cittadini più deboli.

CAPO 2 – PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 66 – Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco, per iscritto, istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco risponde entro 30 giorni alle predette istanze, petizioni e proposte e, qualora siano sottoscritte da almeno 30 cittadini, ne informa i Capigruppo.

Art. 67 – Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del Consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.

2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti alle liste elettorali riferito alla frazione od alle frazioni interessate.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi comunali e bilancio di previsione;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;
- d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 68 – Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge entro 60 giorni dalla sua presentazione.

2. Scaduto il termine di cui al precedente comma 1, la proposta viene iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 69 - Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune di Paese allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della Comunità, promuove la costituzione del Consiglio dei ragazzi residenti.

2. Il Consiglio dei ragazzi ha carattere propositivo e consultivo e delibera sulle seguenti materie:

- problematiche giovanili e rapporti con l'associazionismo;
- sport, tempo libero, cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione;
- problematiche ambientali;
- attività socio-assistenziali con particolare riferimento alle iniziative a favore dei disabili e degli anziani.

3. Apposito regolamento provvede a disciplinare le modalità di istituzione e funzionamento del Consiglio dei ragazzi.

CAPO 3 – PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 70 – Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi su materie di esclusiva competenza comunale.

2. Sono esclusi dal referendum:

- a) lo statuto comunale;
- b) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;

- c) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
- d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- e) i piani territoriali ed urbanistici e le loro modificazioni;
- f) le designazioni e le nomine di rappresentanti;

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) dal almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 71 - Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

3. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'Amministrazione pubblica.

Art. 72 – Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 73 – Consultazione su atti fondamentali

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il Sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria ovvero in indagini statistiche.

CAPO 4 – PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 74 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

3. Tutti gli atti di particolare rilevanza ed importanza sono pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 75 – Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

- a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, il Sindaco individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 76 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO 7 - DIFENSORE CIVICO

Art. 77 - Istituzione

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.

3. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione del Difensore civico in convenzione con altri comuni e/o con la Provincia. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.

Art. 78 – Attribuzioni

1. Spetta al Difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli - anche non residenti nel Comune - od associati, o - qualora accerti od abbia notizia di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti del cittadino, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti. Esercita inoltre il controllo sulle deliberazioni comunali, nonché le funzioni in materia di accesso ai documenti amministrativi nei modi previsti dalla legge.

2. I Consiglieri comunali, nell'espletamento delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 79 - Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla convalida dei Consiglieri comunali eletti, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Se dopo tre votazioni, da tenersi in sedute distinte, nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, è nominato il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica ed amministrativa.

3. Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
- c) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
- d) i ministri di culto.

Art. 80 - Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."

3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

4. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 81 – Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili:

- a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
- b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
- c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. Qualora l'atto non recepisca i suggerimenti del Difensore civico, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione.

7. Qualora inoltre il Difensore civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione.

8. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 82 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di giugno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella sua prima riunione.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al Consiglio comunale.

Art. 83 – Indennità di funzione

1. Al Difensore civico viene corrisposta una indennità fissata dal Consiglio comunale, comunque non superiore all'indennità di carica prevista per il Presidente del Consiglio.

TITOLO 8 – PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 84 – Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 85 – Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico finanziaria sono disciplinati dalla legge.

2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla disciplina statale con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche ed in conformità ai principi generali di organizzazione stabiliti dal presente statuto.

Art. 86 – Controllo di gestione

1. Il Regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo della gestione.

2. Il Controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e di eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

TITOLO 9 – FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1 – REGOLAMENTI

Art. 87 - Ambito di applicazione e procedimento di formazione

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto.

3. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, fatta salva diversa disposizione di legge.

4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

TITOLO 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 – Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 6, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 89 – Entrata in vigore

1. Lo statuto dopo la sua approvazione, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano quelli esistenti.

5. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo Statuto.

INDICE

TITOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI	1
<i>Art. 1 – Principi fondamentali.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 – Territorio.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 – Simboli ufficiali e loro utilizzo.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 – Onorificenze</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 - Albo Pretorio.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 – Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 7 – Funzioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Sviluppo sociale</i>	<i>3</i>
<i>Art. 9 - Tutela e valorizzazione del territorio</i>	<i>3</i>
<i>Art. 10 - Sviluppo economico</i>	<i>4</i>
TITOLO 2 – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	4
CAPO 1 – GLI ORGANI DI GOVERNO.....	4
<i>Art. 11 – Organi</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12 – Deliberazioni degli organi collegiali.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 – Doveri degli amministratori comunali</i>	<i>5</i>
CAPO 2 – CONSIGLIO COMUNALE	5
<i>Art. 14 – Elezione, composizione e durata</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 - Funzioni</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 – Prima seduta del Consiglio</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 – Sessioni e Convocazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 18 – Linee programmatiche dell’azione di governo.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 19 – Funzionamento del Consiglio comunale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20 – Presidente del Consiglio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 21 – Consigliere Anziano</i>	<i>8</i>
<i>Art. 22 – Consiglieri comunali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 23 – Doveri dei Consiglieri comunali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 24 - Diritti dei Consiglieri comunali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 25 – Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 26 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capi-gruppo.....</i>	<i>10</i>
CAPO 3 – COMMISSIONI.....	11
<i>Art. 27 – Commissioni consiliari.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 28 – Commissioni di indagine.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 29 – Commissioni comunali</i>	<i>11</i>
CAPO 4 – GIUNTA COMUNALE	12
<i>Art. 30 – Giunta comunale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 31 – Composizione e presidenza</i>	<i>12</i>
<i>Art. 32 – Funzionamento della Giunta</i>	<i>12</i>
<i>Art. 33 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore</i>	<i>12</i>
<i>Art. 34 - Anzianità degli Assessori</i>	<i>13</i>
<i>Art. 35 - Durata in carica.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 36 - Sfiducia</i>	<i>13</i>
<i>Art. 37 – Cessazione di singoli Assessori</i>	<i>13</i>
<i>Art. 38 – Competenze</i>	<i>13</i>
CAPO 5 – SINDACO	15
<i>Art. 39 – Il Sindaco.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 40 – Attribuzioni di amministrazione</i>	<i>15</i>
<i>Art. 41 – Attribuzioni di vigilanza</i>	<i>16</i>
<i>Art. 42 – Attribuzioni di organizzazione.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 43 – Attribuzioni per le funzioni statali</i>	<i>16</i>
<i>Art. 44 – Deleghe ed incarichi.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 45 – Funzioni sostitutive.....</i>	<i>17</i>
TITOLO 3 – ASSETTO ORGANIZZATIVO	17
<i>Art. 46 – Principi e criteri direttivi.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 47 – Segretario comunale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 48 – Direttore Generale</i>	<i>18</i>
<i>Art. 49 - Vice Segretario comunale</i>	<i>18</i>

Art. 50 – Responsabili dei servizi.....	19
Art. 51 – Incarichi esterni	19
Art. 52 – Controllo e valutazione	19
TITOLO 4 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	19
Art. 53 – Servizi pubblici.....	19
Art. 54 - Gestione in economia.....	20
Art. 55 – Concessione a terzi.....	20
Art. 56 – Azienda speciale.....	20
Art. 57 – Istituzione	21
Art. 58 - Società di capitali.....	22
TITOLO 5 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI	22
Art. 59 - Principi di cooperazione.....	22
Art. 60 - Convenzioni.....	22
Art. 61 – Consorzi	23
Art. 62 – Accordi di programma	23
TITOLO 6 – PARTECIPAZIONE POPOLARE	24
CAPO 1 – STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE	24
Art. 63 - Organismi e forme associative di partecipazione	24
Art. 64 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato.....	24
Art. 65 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato.....	25
CAPO 2 – PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA.....	25
Art. 66 – Istanze, petizioni e proposte	25
Art. 67 – Diritto di iniziativa	25
Art. 68 – Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa	26
Art. 69 - Consiglio dei ragazzi.....	26
CAPO 3 – PARTECIPAZIONE CONSULTIVA	26
Art. 70 – Referendum.....	26
Art. 71 - Effetti del referendum.....	27
Art. 72 – Disciplina del referendum.....	27
Art. 73 – Consultazione su atti fondamentali	27
CAPO 4 – PARTECIPAZIONE DIFENSIVA.....	27
Art. 74 – Pubblicità degli atti.....	27
Art. 75 – Diritto di accesso e di informazione.....	28
Art. 76 - Azione popolare	28
TITOLO 7 - DIFENSORE CIVICO	28
Art. 77 - Istituzione	28
Art. 78 – Attribuzioni.....	29
Art. 79 - Nomina.....	29
Art. 80 - Durata in carica, decadenza e revoca.....	29
Art. 81 – Mezzi e prerogative	30
Art. 82 – Rapporti con gli organi comunali	30
Art. 83 – Indennità di funzione	31
TITOLO 8 – PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'	31
Art. 84 – Demanio e patrimonio.....	31
Art. 85 – Ordinamento finanziario e contabile.....	31
Art. 86 – Controllo di gestione	31
TITOLO 9 – FUNZIONE NORMATIVA.....	31
CAPO 1 – REGOLAMENTI	31
Art. 87 - Ambito di applicazione e procedimento di formazione	31
TITOLO 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	32
Art. 88 – Revisione dello statuto.....	32
Art. 89 – Entrata in vigore	32